

Quesito

Il sottoscritto libero professionista, in relazione a quanto formulato dal D.M. 30/11/1983 relativamente al camino di ventilazione sfociante al di sopra della copertura dell'edificio, chiede se tale sbocco è da intendere sempre e comunque al di sopra dell'edificio più alto e più vicino al filtro o se invece è da intendere, come sostiene il sottoscritto, la porzione della copertura del corpo di fabbrica immediatamente sovrastante il filtro stesso.

Tale richiesta viene formulata poiché frequentemente vengono indicate soluzioni che prevedono filtri sottostanti a spazi scoperti (cortili, giardini, etc.), per i quali la copertura è rappresentata dalla struttura dei cortili e dei giardini in questione e quindi atti per lo sbocco dei camini di ventilazione.

Infatti, a parere dello scrivente le parole ".....sfociante al di sopra della copertura dell'edificio" del punto 1.7. del D.M. 30/11/1983 lasciano intendere che la copertura di riferimento per lo sbocco del camino di ventilazione del filtro è quella che trovasi nell'area sovrastante la porzione di edificio in cui è ubicato il filtro.

Si chiede altresì di conoscere se il camino di ventilazione deve avere necessariamente sviluppo verticale o se lo stesso può comprendere tratti con andamento sub-orizzontali che garantiscano comunque il tiraggio.

Risposta Ministero

E' pervenuta a questo Ufficio, da parte di un libero professionista, richiesta di chiarimenti in ordine ai camini di ventilazione dei filtri a prova di fumo alla luce di quanto formulato al riguardo dal D.M. 30 novembre 1983.

Il professionista chiede sostanzialmente di conoscere se i camini in questione debbano sempre e comunque sfociare sulla copertura dell'edificio più alto, direttamente o indirettamente servito dal vano filtro, oppure se gli sbocchi dei camini possano avvenire su aree scoperte sovrastanti o adiacenti ai filtri stessi. Il professionista chiede, inoltre, di conoscere se tali camini possano comprendere anche tratti ad andamento sub-orizzontale.

Per quanto attiene il primo quesito, si fa rilevare che la condizione dello sbocco dei camini di ventilazione al di sopra della copertura dell'edificio, così come formulato al punto 1.7 del D.M. 30.11.1983, trova oggettivo ed immediato riferimento nella tipologia più comune degli edifici serviti da scale a prova di fumo interne le quali ultime, comportando una serie di filtri verticalmente sovrapposti, richiedono in conseguenza lo sbocco dei camini alla sommità degli edifici stessi.

Nei casi, invece, di singoli vani filtro interposti tra compartimenti ubicati sullo stesso piano, si ritiene che lo sbocco dei camini di ventilazione possa immettere sull'area a cielo libero sovrastante o adiacente – ovvero più prossima – al filtro stesso, purché tale area abbia i requisiti di "spazio scoperto" così come definito dal punto 1.12. del citato D.M. 30.11.1983.

Per quanto riguarda il secondo quesito, ossia alla possibilità che i camini di ventilazione possano comprendere anche tratti di condotto ad andamento sub-orizzontale, lo scrivente Ufficio non ravvede – dal punto di vista tecnico – motivi ostativi alla loro realizzazione, a condizione che sia garantito il tiraggio naturale del condotto e che quest'ultimo sia adeguatamente protetto rispetto agli ambienti attraversati.

Al riguardo, si soggiunge che un efficace sistema di ventilazione mediante condotte, può essere garantito da una doppia canalizzazione indipendente, una in entrata (immissione) ed una in uscita (estrazione), con condotti aventi la medesima sezione e relative bocche poste, rispettivamente, nella parte bassa e nella parte alta del locale.